

Causa Locatelli c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 5 luglio 2007 (ricorso n. 62157/00)

La presente sintesi riguarda tutte le sentenze emanate dalla Corte EDU nei confronti dell'Italia nel 2007 in relazione a ricorsi in materia di eccessiva durata del processo

Fatto. Ricorsi proposti per violazione degli articoli 6 (*diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata*) 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*), nonché, limitatamente ad alcuni di essi, anche degli articoli 17 (*divieto dell'abuso di diritto*) e 34 (*ricorsi individuali*) della CEDU in relazione ai tempi di svolgimento di processi civili e, nel caso Spadaro, di un procedimento penale per il quale un grado di giurisdizione si era svolto in sette anni.

In sede nazionale i ricorrenti avevano promosso ricorso davanti alle competenti Corti d'appello, ai sensi della legge n. 89 del 2001, per ottenere equa riparazione per l'eccessiva durata del processo. Accertata la violazione del diritto alla ragionevole durata del procedimento, tali Corti avevano concesso ai ricorrenti una riparazione, ad eccezione dei casi: 1) Provide s.r.l., in cui la corte adita aveva respinto la richiesta per mancanza di elementi probatori e aveva condannato la società al pagamento delle spese processuali; 2) Capone e Centrella, in cui sia la Corte d'appello che la Cassazione avevano rigettato il ricorso affermando che l'accertamento della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo non comportava l'automatico riconoscimento del diritto al risarcimento del danno e avevano condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali; 3) Aragosa, in cui la Corte adita aveva affermato che la ricorrente non aveva subito alcun danno morale.

La durata di ciascun processo nazionale e l'importo dell'equa riparazione concessa ai sensi della legge n. 89 del 2001 risulta dalla seguente tabella:

<i>RICORRENTE</i>	<i>GRADI DI GIUDIZIO</i>	<i>DURATA</i>	<i>IMPORTO CONCESSO EX LEGGE N. 89 DEL 2001 (in €)</i>
Delle Cave e Corrado	uno	8 anni e 6 mesi	1.032,92
Provide S.r.l.	uno	6 anni e 1 mese	-
Fascini	uno	9 anni e 7 mesi	4.000,00
G.M.	uno	6 anni e 7 mesi	800,00
Lorenzo Campana	due	In corso	5.000,00
Prati	due	In corso	2.324,00
Locatelli	uno	7 anni e 7 mesi	1.032,91
Bertossi e Martinelli	uno	13 anni e 7 mesi	5.164,00

Gregori	uno	7 anni e 11 mesi	3.600,00
Civitillo	uno	7 anni e 1 mese	1.032,00
Concetta Parrella	due	10 anni e 3 mesi	2.500,00
Ceruti	uno	5 anni e 3 mesi	774,68
Martinelli e Dotti	uno	10 anni e 4 mesi	2.065,00
Gragnano	uno	8 anni e 5 mesi	1.000,00
Spadaro	uno	7 anni e 6 mesi	2.050,00
Capone e Centrella	due	6 anni	0,00
San Germano e De Falco	uno	16 anni e 4 mesi	6.197,48
Giovanna e Giuseppe Rinaldi	uno	6 anni e 4 mesi	2.065,82
De Riggi e Telese	uno	6 anni e 6 mesi	1.032,91
Tangredi	uno	5 anni e 11 mesi	1.032,91
Aragosa	uno	4 anni e 5 mesi	0,00
Buonfardieci	uno	11 anni	1.291,14

I ricorrenti avevano adito la Corte europea per l'insufficienza o la mancata concessione dell'equa riparazione, lamentando il ritardo dello Stato italiano nell'erogazione dell'indennizzo. I medesimi ricorrenti chiarivano che non intendevano ricorrere in Cassazione, trattandosi di mezzo di impugnazione riservato alle sole questioni di diritto; alcuni di essi, peraltro, avevano nel frattempo avviato azione esecutiva.

Diritto. La Corte ha respinto le eccezioni del Governo italiano relative al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne e al mancato avvio, da parte di taluni ricorrenti, della procedura di esecuzione forzata. Quanto alla prima, infatti, ha rilevato che solo per i casi per i quali non fosse spirato il termine per proporre ricorso alla Corte di Cassazione alla data del 26 luglio 2004 dovesse ritenersi necessario adire tale Corte preliminarmente alla presentazione di ricorso alla Corte di Strasburgo: infatti, solo a decorrere da quella data poteva ritenersi pubblicamente noto il mutamento di orientamento della Corte di Cassazione (sentenze 26 gennaio 2004, nn. 1338 – 1341) secondo il quale i giudici nazionali sono tenuti ad adeguarsi alla giurisprudenza della Corte europea in materia di quantificazione di riparazione per eccessiva durata del processo. Quanto alla seconda, ha osservato che, sebbene possa giustificarsi un ritardo da parte dell'amministrazione statale nel soddisfare un credito, i tempi di pagamento non dovrebbero superare i sei mesi, a decorrere dalla

data in cui la sentenza che fissa l'equa riparazione diviene esecutiva, trattandosi di ristoro per le conseguenze dell'eccessiva durata della procedura.

Inoltre, la Corte ha ritenuto che sia inopportuno chiedere, a chi ha ottenuto un credito nei confronti dello Stato all'esito di un procedimento giudiziario, di avviare una procedura esecutiva per soddisfare il credito medesimo, posto che la procedura esecutiva non costituisce un rimedio al rifiuto protratto nel tempo da parte delle autorità competenti di ottemperare ad una sentenza e il pagamento effettuato all'esito di azione esecutiva non costituisce riparazione adeguata.

Ciò posto, la Corte ha rilevato che i ricorrenti, per l'insufficienza della riparazione ricevuta in sede nazionale, potevano essere considerati "vittima" ai sensi dell'art. 34 CEDU.

Nel merito, la Corte ha ritenuto eccessiva la durata dei procedimenti in oggetto, ed ha quindi constatato la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU.

Relativamente alla asserita violazione del diritto ad un ricorso effettivo di cui all'art. 13 CEDU, la Corte, premettendo che già in altre occasioni aveva constatato come la legge Pinto offrisse un valido strumento di riparazione per l'eccessiva durata del procedimento, ha affermato che, nei casi in esame, non vi era stata alcuna violazione, poiché la misura dell'indennizzo concesso non costituisce un elemento che incide significativamente sul carattere "effettivo" del ricorso offerto dalla legge Pinto.

Nella sentenza Bertossi e Martinelli, nella sentenza Ceruti e nella sentenza Campana per quanto riguarda la asserita violazione dell'art. 17, invocato dai ricorrenti a sostegno della natura *in re ipsa* del danno morale e, quindi, della non necessità della prova, e dell'art. 34 CEDU, la Corte, nel considerare tali motivi strettamente connessi a quello relativo alla effettività del ricorso, li ha rigettati.

In sede di equa soddisfazione ai sensi dell'art. 41 CEDU, la Corte ha ritenuto manifestamente irragionevole la riparazione attribuita a livello nazionale (ad eccezione del caso Gregori) e ha concesso a ciascun ricorrente gli importi indicati nella seguente tabella, tra i quali risulta una voce supplementare stabilita dalla Corte a titolo di "frustrazione" supplementare legata al ritardo con cui è stata versata dallo Stato italiano la somma concessa dalle Corti d'appello. Fa eccezione la causa Buonfardieci in cui la Corte, pur avendo constatato la violazione dell'art. 6 CEDU, non ha concesso alcuna somma a titolo di riparazione del danno morale subito, in quanto il ricorrente aveva omesso di presentare le proprie osservazioni sulla ricevibilità e fondatezza della domanda di risarcimento entro il termine di decadenza.

<i>RICORRENTE</i>	<i>DANNO MORALE (in €)</i>	<i>VOCE SUPPLEMENTARE</i>	<i>SPESE GIUDIZIARIE (in €)</i>
Delle Cave e Corrado	3.600,00	3.800,00	1.000,00
Provide S.r.l.	1.800,00	-	3.800,00
Fascini	3.400,00	1.700,00	2.000,00
G.M.	2.800,00	1.000,00	1.500,00
Lorenzo Campana	2.000,00	1.100,00	2.000,00

Prati	2.200,00	1.600,00	1.000,00
Locatelli	1.700,00	1.300,00	1.000,00
Bertossi e Martinelli	2.950,00	1.500,00	500,00
Gregori	1.600,00	-	2.700,00
Civitillo	6.000,00	-	800,00
Concetta Parrella	2.900,00	3.200,00	2.000,00
Ceruti	2.400,00	774,68	1.000,00
Martinelli e Dotti	2.500,00 1.600,00	2.300,00	500,00
Gragnano	3.500,00	1.600,00	2.000,00
Spadaro	2.450,00	1.100,00	2.000,00
Capone e Centrella	3.000,00	-	1.800,00
San Germano e De Falco	5.500,00	3.300,00	1.300,00
Giovanna e Giuseppe Rinaldi	1.700,00	3.800,00	1.300,00
De Riggi e Telese	1.700,00	3.700,00	1.300,00
Tangredi	800,00	1.100,00	-
Aragosa	1.800,00	-	-
Buonfardieci	-	-	-